

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



**COMUNE DI CASALFIUMANESE**

**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**C O P I A**

**ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO COMPONENTE SERVIZI INDIVISIBILI PER LA DISCIPLINA  
DELLA TASI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLA TASI - ANNO 2014.**

*Nr. Progr.*                    **11**

*Data*                    **12/05/2014**

*Seduta NR.*                    **3**

*Cod. Ente:* **CO-37012/P**

*Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 12/05/2014 alle ore 20:30.*

*Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 12/05/2014 alle ore 20:30 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini di cui all'Art. 125 del R.D. Nr. 148 del 1915, art. 39 comma 3 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 e del Regolamento consigliare.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
POLI ROBERTO	S	ZANFORLINI ANNA MARIA	N	CASSETTA MICHELE	S
SUZZI CLAUDIA	S	RIVOLA GISELLA	S	GAGLIARDI NICOLETTA	S
GREGORI WILDMER DANIEL	S	ALPI RENATO	S	BERDAR SEBASTIAN ARIEL	N
RONCHI CESARE	S	CALDERONI GIANNI	S		
RONCHINI GIULIA	S	CAICONTI MANUEL	S		
<i>Totale Presenti: 11</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Assenti Giustificati i signori:

*ZANFORLINI ANNA MARIA; BERDAR SEBASTIAN ARIEL*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CATENACCI DOTT. GIOVANNI.

In qualità di SINDACO, POLI ROBERTO assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:

SUZZI CLAUDIA, CALDERONI GIANNI, CASSETTA MICHELE.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

In copia a:

- Segreteria     Tecnico     Servizi Sociali/Scuola     Personale  
 Ragioneria     Stato Civile     Tributi     \_\_\_\_\_

**OGGETTO:  
ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO COMPONENTE SERVIZI INDIVISIBILI PER LA DISCIPLINA  
DELLA TASI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLA TASI - ANNO 2014.**

*La discussione sul presente punto all'ordine del giorno, verrà riportata sinteticamente per memoria in un successivo verbale avente ad oggetto: "Approvazione verbale seduta consiliare del 12.05.2014"*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone di una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova normativa e ad approvare il regolamento TARI;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI la disciplina delle detrazioni e l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi Associato, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario approvare il regolamento comunale TASI, anche al fine di definire i contenuti del tributo, nell'ambito della vigente disciplina e in virtù della potestà regolamentare attribuita all'ente;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 10 adottata in data odierna con la quale l'Amministrazione Comunale provvede ad approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e le aliquote IMU anno 2014;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) così come modificato dall'art. 1, comma 1 lett. a) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16:

"677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 12/05/2014

per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011”;

Richiamato l'art. 1 commi 676 e 677 della Legge n. 147/2013, che prevedono l'aliquota base TASI nell'uno per mille della base imponibile già definita per l'IMU all'art. 13 DL 201/2011, incrementabile pertanto nel 2014 fino al 3,3 per mille, fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, nonché riducibile e differenziabile in relazione alle diverse tipologie di immobile fino all'azzeramento;

Considerato che per fare fronte al fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2014, così come indicato dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, si rende necessario adottare il presente provvedimento con il quale si definiscono per l'anno 2014 la misura delle aliquote della TASI da applicarsi nell'anno 2014 come di seguito indicate, da leggersi congiuntamente alla deliberazione di approvazione aliquote del tributo IMU rispettando la soglia massima stabilita con l'art. 1, comma 677 della legge di stabilità 2014;

Considerato altresì:

- o che il gettito può essere ottenuto applicando l'aliquota del 3,3 per mille solo sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate, non soggette ad IMU, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;
- o che il Comune utilizzando l'aliquota del 3,3 per mille è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- o che il Servizio Tributi ha effettuato delle elaborazioni che hanno permesso di individuare l'ammontare delle detrazioni che determinano un prelievo TASI tendenzialmente paragonabile al prelievo IMU;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI;

Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi Associato, il gettito atteso di € 225.000 può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:

-aliquota **Tasi del 3,3 per mille per le abitazioni principali**, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU:

-**detrazioni** di importo decrescente all'incremento del valore della rendita dell'abitazione principale o assimilata secondo le seguenti fasce di rendita:

<i>Importo rendita catastale unità abitativa</i>	<i>Detrazione euro</i>
--	------------------------

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 12/05/2014

≤260	160
>260 e ≤500	80
>500- ≤700	40
>700	0

- con riferimento alle unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, ovvero per le unità immobiliari delle medesime categorie catastali che usufruiscono delle assimilazioni ed equiparazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del regolamento TASI, l'**aliquota TASI è del 2,8 per mille**, in quanto immobili già sottoposti all'aliquota IMU del 4 per mille, fermo restando le detrazioni sopraindicate;

- di definire che, nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quali i casi previsti dall'articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2013, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore;

- di precisare che il valore di rendita catastale dell'unità abitativa è da utilizzarsi al fine di individuare l'importo della detrazione spettante, mentre ai fini dell'imposta TASI la base imponibile è costituita dalla somma delle rendite catastali dell'unità immobiliare abitativa e delle relative pertinenze, nei limiti di cui all'art. 13 del DL 201/2011 (massimo una unità di categoria catastale C2, C6 e C7);

Richiamato contestualmente il comma 676 della medesima Legge n. 147/2013, che dà facoltà ai Comuni di differenziare le aliquote TASI, per tipologia e destinazione degli immobili, fino al totale azzeramento dell'aliquota e ritenuto applicare, per l'anno 2014, **aliquota zero** sulle restanti categorie di immobili, anche al fine di non gravare ulteriormente la fiscalità locale in materia immobiliare;

Richiamato l'art. 1, comma 682 per il quale il provvedimento regolamentare definisce i servizi indivisibili per i quali la TASI è posto a copertura e individuati di seguito i seguenti a parziale copertura dei costi:

	Riferimenti a bilancio previsione
Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi Connessi € 60.355,33	1.08.01
Illuminazione pubblica e servizi connessi € 63.700,00	1.08.02
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente € 56.340,00	1.09.06
Trasferimento al Nuovo Circondario Imolese quota ufficio tecnico associato (UTA) mezzi funzionamento – manutenzioni € 83.256,67	1.01.05.05.02
Totale	€ 263.652,00

Il dettaglio dei costi riferibili ai suddetti servizi indivisibili sono rinvenibili nell'ambito dei riferimenti del Bilancio di previsione comunale sopraindicati;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 12/05/2014

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2014;

Visto il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisata l'opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, in quanto presupposto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 posto in successivo punto dell'Ordine del Giorno di questa stessa seduta;

Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto di considerare copia fedele del dibattito quanto riportato su supporto informatico – DVD – sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Comunale, conservato agli atti della segreteria generale;

Visto l'esito della votazione che dà il seguente risultato:

presenti e votanti n. 11 consiglieri

esprimono un voto favorevole n. 8 consiglieri

esprimono un voto contrario n. 3 consiglieri (consiglieri di minoranza Caiconti Manuel, Cassetta Michele, Gagliardi Nicoletta)

### DELIBERA

1) di approvare il "Regolamento per l'applicazione del tributo (TASI)", riportato nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni riportate nelle premesse, dando atto che il medesimo si applica a decorrere dal 01.01.2014;

2) di definire, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, considerato, altresì, il fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno **2014**, le aliquote della TASI come segue:

a) **aliquota TASI del 3,3 per mille per le abitazioni principali**, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU:

b) **detrazioni** di importo decrescente all'incremento del valore della rendita dell'abitazione principale o assimilata secondo le seguenti fasce di rendita:

<i>Importo rendita catastale unità abitativa</i>	<i>Detrazione euro</i>
$\leq 260$	160
$> 260$ e $\leq 500$	80

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 12/05/2014

>500- ≤700	40
>700	0

c) unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, ovvero per le unità immobiliari delle medesime categorie catastali che usufruiscono delle assimilazioni ed equiparazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del regolamento TASI, **l'aliquota TASI è del 2,8 per mille**, in quanto immobili già sottoposti all'aliquota IMU del 4 per mille, fermo restando le detrazioni sopraindicate;

d) quota a carico del detentore nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quali i casi previsti dall'articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2013, pari al 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore;

e) **aliquota zero** sulle restanti categorie di immobili, anche al fine di non gravare ulteriormente la fiscalità locale in materia immobiliare;

3) di precisare che il valore di rendita catastale dell'unità abitativa è da utilizzarsi al fine di individuare l'importo della detrazione spettante, mentre ai fini dell'imposta TASI la base imponibile è costituita dalla somma delle rendite catastali dell'unità immobiliare abitativa e delle relative pertinenze, nei limiti di cui all'art. 13 del DL 201/2011 (massimo una unità di categoria catastale C2, C6 e C7);

4) di disporre che la presente deliberazione, unitamente al regolamento allegato, a cura del Servizio proponente, verrà inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. entro i termini di cui all'art. 13 comma 13 bis del DL 201/211 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;

5) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014.

Successivamente,

il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 8 e voti contrari n. 3 (consiglieri di minoranza Caiconti Manuel, Cassetta Michele e Gagliardi Nicoletta) approva l'eseguità immediata del presente provvedimento in quanto presupposto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 posto in successivo punto dell'Ordine del Giorno di questa stessa seduta.

# Comune di Casalfiumanese

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  
- IUC**

**TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI  
(TASI)**

## INDICE

<b>Art. 1 - Oggetto .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 – Presupposto impositivo.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 7 - Determinazione delle aliquote .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 8 – Detrazione per l’abitazione principale.....</b>	<b>7</b>
<b>Art.9 – Dichiarazione .....</b>	<b>7</b>
<b>Art.10 – Versamenti.....</b>	<b>7</b>
<b>Art.11 - Rimborsi e compensazione.....</b>	<b>8</b>
<b>Art.12 – Funzionario responsabile .....</b>	<b>8</b>
<b>Art.13 – Attività di controllo e sanzioni .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 14 – Riscossione coattiva.....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 15 - Contenzioso .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 16 Entrata in vigore del regolamento .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 17 Clausola di adeguamento.....</b>	<b>10</b>

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

**Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Casalfiumanese del tributo riferito alla componente dei servizi indivisibili della imposta comunale unica (IUC), d'ora in avanti denominato Tasi, istituito dall'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e disciplinato dal citato articolo 1 commi 669 e seguenti, oltrechè dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni..
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione del Tasi nel Comune di Casalfiumanese, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e quanto disposto dalle norme dei regolamenti comunali tributari in vigore.

**Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Casalfiumanese relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

**Art. 3 – Presupposto impositivo**

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

**Art.4 – Definizione di fabbricato e di area fabbricabile, oltre che abitazione principale e sue assimilazioni**

1. Ai fini del tributo Tasi di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
  - a) per “abitazione principale” si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento, previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo immobile.
  - b) per “pertinenze dell'abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi adottati dal Comune ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - sia persone fisiche che giuridiche - iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

2. Ai fini della applicazione della Tasi sono richiamate le disposizioni in materia di imposta municipale propria che disciplinano le equiparazioni in ordine alla abitazione principale. si considera quindi direttamente adibita ad abitazione principale:

- a) l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano, dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;
- b) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- c) allo stesso regime dell’abitazione di cui alle lettere a) e b) soggiace l’eventuale pertinenza.
- d) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- e) fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali come definiti dal decreto Ministero infrastrutture 22 aprile 2008 – G.U. 146 del 24.6.2008;
- f) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- g) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, co.1, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

#### **Art. 5 - Soggetti passivi**

- 1. Il soggetto passivo del tributo Tasi è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all’art. 4.
- 2. Nel caso in cui l’oggetto imponibile è occupato da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l’occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.

3. L'occupante versa la tasi nella misura compresa tra il 10% e il 30% del tributo complessivamente calcolato sulla intera base imponibile in base alla aliquota delibera per la fattispecie imponibile occupata, la restante parte è corrisposta da titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Ai fini della definizione di detenzione non temporanea, le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. Si intende comunque detenuto l'immobile da parte del detentore che risulta avere stabilito la residenza come risulta dall'anagrafe del comune.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
7. Il locatario degli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, quest'ultima da intendersi nel periodo intercorrente dalla data di stipulazione del contratto alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree di uso esclusivo.

#### **Art. 6 - Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato

alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Ai fini della determinazione dei valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio comunale ed del relativo metodo di calcolo, si rinvia alla disciplina di cui agli artt. 9, 9bis e 9ter del Regolamento comunale Imu.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2, qualora sussista la possibilità di trasformazione a norma dello strumento urbanistico vigente, l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile, commisurata alla superficie utile trasformabile, alla destinazione consentita dalla norma urbanistica ed alla zona in cui è inserito l'immobile.
7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, secondo quanto disciplinato nel successivo articolo. Per la individuazione delle caratteristiche di inagibilità e inabitabilità dei fabbricati si rinvia alla disciplina di cui all'art.8 del Regolamento comunale Imu.
8. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

#### **Art. 7 - Determinazione delle aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta.
3. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

### **Art. 8 – Detrazione per l'abitazione principale**

1. Con la delibera di cui all'art. 7 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
2. Dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, è detratto l'importo stabilito con la medesima delibera di cui all'art. 7, la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. **Tale detrazione, ripartita tra i possessori che abitano l'unità immobiliare e non in ragione della percentuale di possesso, è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.**
3. Il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protrate per almeno di 15 giorni nel corso del mese in questione
4. La detrazione è applicata anche alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché alle altre situazioni che legittimano l'assimilazione all'abitazione principale indicate all'art. 3, comma 2.

### **Art.9 – Dichiarazione**

1. I soggetti passivi di cui all'art. 5 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data dell'inizio del possesso o della detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o degli occupanti

### **Art.10 – Versamenti**

1. I contribuenti per il versamento del tributo TASI sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale d'approvazione ministeriale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
4. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
7. La giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

#### **Art.11 - Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e di autorizzazione alla compensazione.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad euro 12.

#### **Art.12 – Funzionario responsabile**

1. Con delibera di giunta comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### **Art.13 – Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione Tasi si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La medesima sanzione non si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto. La sanzione

non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50.
8. in caso di dichiarazione infedele, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50.
9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario o dati richiesti dal funzionario responsabile entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
10. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione di ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo della sanzione e degli interessi.
11. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
12. Il versamento spontaneo della Tasi, se effettuato tardivamente e non più sanabile in ravvedimento operoso (ravvedimento operoso applicabile fino al termine di scadenza della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione – cfr. art. 9), purchè non siano iniziate verifiche o altre attività di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza, gode di una riduzione della sanzione prevista dalla legge ad 1/3.
13. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori pari al tasso d'interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
14. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
15. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione degli avvisi di accertamento della tasi, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla giunta comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

#### **Art. 14 – Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **Art. 15 - Contenzioso**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19

giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

**Art. 16 Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

**Art. 17 Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento devono intendersi fatti al testo vigente delle norme stesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
*F.to POLI ROBERTO*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to DOTT. CATENACCI GIOVANNI*

---

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il 19/05/2014, nr. 171 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Casalfiumanese, lì 19/05/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to CATENACCI DOTT. GIOVANNI*

---

***DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'***

E' copia conforme all'originale.

Casalfiumanese, lì 19/05/2014

**IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA**  
*GAVANELLI MARIA ANGELA*

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, il giorno **29/05/2014**.

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4°, TU 267/2000) 12/05/2014

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, TU 267/2000)

Data, 29/05/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to CATENACCI DOTT. GIOVANNI*

---